

Decreto 29 ottobre 2001 n.100

## REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Modifiche al [Decreto 20 gennaio 2000 n.10](#) "Ratifica Decreto 25 novembre 1999 n.121 (Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche)".**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la [Legge 17 settembre 1999 n.96](#);*

*Visto il [Decreto 20 gennaio 2000 n.10](#);*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 29 ottobre 2001 n.16;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art.1

*L' articolo 8 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così modificato:*

"Art.8

Registro

In conformità a quanto stabilito dall'[art.1 della Legge in materia](#) di appalti pubblici, possono partecipare alle gare d'appalto solo le imprese iscritte in apposito registro. In tale registro le imprese saranno classificate per importi di fatturato e per categorie di lavoro.

Il registro delle imprese pur contenendo le annotazioni necessarie ai vari enti, può essere costituito in forma informatizzata ed affidato ad un unico soggetto con delibera del Congresso di Stato, ferma la possibilità per ogni interessato di consultazione ed accesso anche in forma telematica."

Art.2

*L' articolo 9 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così modificato:*

"Art.9

Modalità di iscrizione al registro

Le ditte interessate debbono presentare richiesta di iscrizione all'apposito registro al fine di poter essere invitate agli appalti. L'iscrizione al registro sarà aggiornata a scadenza trimestrale.

L'iscrizione in tale registro avverrà in base all'analisi di dati o dichiarazioni, a titolo di certificazione della capacità tecnica, economica ed affidabilità, elencati in apposita circolare da approvarsi con Delibera del Congresso di Stato.

Le referenze possono essere anche costituite da certificati rilasciati dagli uffici competenti, dai quali risulti che l'imprenditore sia iscritto in un elenco ufficiale, sotto la categoria delle imprese aventi le caratteristiche professionali richieste.

Bisogna in tal caso selezionare quei candidati la cui idoneità offra adeguate garanzie per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; questo implica che essi dispongano, da una parte, della capacità, dell'esperienza e dell'affidabilità necessarie e, dall'altra, di mezzi tecnici ed economici sufficienti.

Il soggetto appaltante potrà richiedere all'offerente eventuali ulteriori referenze che riterrà, a sua discrezione e quando ne ricorra la necessità, idonee per certificarne la capacità sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

La domanda per l'iscrizione al registro deve essere accettata o respinta entro un mese dalla sua presentazione e dell'accettazione o meno della richiesta deve essere data comunicazione all'impresa.

Sono in ogni caso esclusi dall'ammissione all'iscrizione ai registri o sospesi gli imprenditori:

- a. nei cui confronti sia stato aperto o sia stata avanzata richiesta per l'apertura di procedimento fallimentare o di concordato preventivo;
- b. la cui impresa si trovi in stato di liquidazione;
- c. che abbiano a loro carico gravi e comprovate colpe tali da pregiudicare la loro affidabilità come concorrenti;
- d. che non siano in regola con gli adempimenti relativi alle imposte, alle tasse ed agli oneri sociali;
- e. che nel corso di una precedente gara di appalto abbiano intenzionalmente prodotto certificazioni o dichiarazioni non rispondenti alla propria effettiva capacità, esperienza ed affidabilità;
- f. che non siano iscritti all'associazione professionale, ove ciò sia previsto da apposita norma di legge.

E' in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del settore pubblico allargato richiedere la sospensione all'iscrizione nell'apposito registro, di imprese con le quali sia pendente un'azione giudiziaria.

E' inoltre in facoltà della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato utilizzare in via eccezionale, per prestazioni temporanee e particolari, previa autorizzazione del Congresso di Stato su riferimento degli organismi competenti dei singoli Enti, ditte non iscritte nel registro."

### Art.3

*[Il terzo comma dell'art.38 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10](#) è così modificato:*

"La garanzia decennale prevista dall'[art.58 della Legge 17 settembre 1999 n.96](#) può essere costituita da polizza assicurativa di durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale

dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il modello di polizza tipo è in ogni caso approvato dalla Direzione Generale della Finanza Pubblica. Nel caso di opere la cui durata media sia inferiore ai dieci anni, la durata della garanzia può essere proporzionalmente diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante previo parere conforme della Direzione Generale della Finanza Pubblica ".

Art.4

*[L'articolo 64 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10](#) è così sostituito:*

"Art.64

Al fine di consentire la redazione del registro, conformemente all'art.9 del presente Regolamento verranno utilizzati i registri in possesso degli Enti stessi fino alla istituzione del registro delle imprese, che dovrà avvenire con il provvedimento di cui all'articolo 8 entro il 31 marzo 2002.

E' consentita, in regime transitorio, la iscrizione di nuove imprese nei registri in possesso degli enti."

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 ottobre 2001/1701 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Fiorenzo Stolfi*